



COMUNE DI PEVERAGNO

(PROVINCIA DI CUNEO)

Ordinanza n. 95/2026

OGGETTO: *DEROGA TEMPORANEA ALLE LIMITAZIONI RELATIVE ALLA COMBUSTIONE ALL'APERTO DEI RESIDUI VEGETALI MEDIANTE ATTUAZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE REGIONALE APPROVATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE N. 163-17101 DEL 21 LUGLIO 2026 E DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE REGIONE PIEMONTE N. 602 DEL 12 AGOSTO 2026.*

IL SINDACO

PREMESSO che:

- l'articolo 10, comma 2 della legge regionale 4 ottobre 2018, n. 15 (Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 'Legge quadro in materia di incendi boschivi') che recita: "È vietato l'abbruciamento di materiale vegetale di cui all' articolo 182, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) su tutto il territorio regionale, nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo dell'anno successivo";
- la l. r. 3/2020 ha integrato le disposizioni di cui all'art. 16 della l. r. 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale) inserendo il comma 1 bis che recita: "Il divieto di abbruciamento di materiale vegetale, nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo dell'anno successivo, di cui all' articolo 10, comma 2 della legge regionale 4 ottobre 2018, n. 15 (Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 'Legge quadro in materia di incendi boschivi'), può essere derogato, limitatamente all'abbruciamento dei residui colturali, per un massimo di trenta giorni, anche non continuativi, per i comuni montani e per un massimo di quindici giorni, anche non continuativi, per le aree di pianura. Tali deroghe sono concesse dai sindaci, con propria ordinanza, fermo restando i limiti e le condizioni di cui all' articolo 182, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)";
- le disposizioni straordinarie per la qualità dell'aria indicate nella D.G.R. n. 9-2916 del 26 febbraio 2021, nello specifico all'art. 1 nella parte in cui viene disposto "estensione temporale, con anticipo al 15 di settembre e prolungamento fino al 15 aprile, del divieto di abbruciamento di materiale vegetale, di cui all'art. 10, comma 2 della L.R. 15/2018, su tutto il territorio regionale, ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 182, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ad eccezione unicamente delle deroghe conseguenti a situazioni di emergenza fitosanitaria disposte dalla competente autorità.";

VISTA la DCR 163-17101 del 21.07.2026, che introduce disposizioni per una sperimentazione finalizzata alla rimodulazione temporanea delle limitazioni alla combustione all'aperto dei residui vegetali relativamente alle colture di castagno, nocciolo, vite e altri fruttiferi poste in comuni non appartenenti alla zona IT0121 (Zona denominata di Montagna) ma a questa confinanti, a decorrere dal 15 settembre 2026 al 30 settembre 2026 e dal 1° aprile 2027 fino al 15 aprile 2027 in funzione alle condizioni climatico ambientali, dando mandato ad ARPA Piemonte di attivare uno specifico bollettino in cui si evidenziano le disposizioni vigenti in materia di abbruciamenti, sulla cui base i sindaci, secondo quanto disposto dall'articolo 16, comma 1 bis, della legge regionale 22 gennaio

2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), possono emanare i provvedimenti sindacali di competenza, fermi restando i limiti e le condizioni di cui all'articolo 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

RICHIAMATO l'art. 256bis del D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152 che disciplina la combustione illecita di rifiuti recitando "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato"

DATO ATTO che il Comune di Peveragno risulta presente nell'elenco dei Comuni che possono emettere la deroga sperimentale ai sensi della citata DCR 163-17101;

VALUTATA l'imprescindibile necessità di assicurare un adeguato smaltimento in loco dei residui vegetali prodotti dalla campagna di azione delle castagne;

CONSIDERATO che il mancato allontanamento o la non corretta gestione di tali scarti espone l'area a criticità di natura ambientale e di sicurezza, segnatamente per il pericolo di incendi e per il rischio di occlusione dei sistemi di scolo idrico in occasione di eventi piovosi eccezionali;

RITENUTO pertanto indispensabile, al fine di prevenire tali criticità, derogare alle vigenti limitazioni per consentire l'abbruciamento controllato dei suddetti residui colturali secondo quanto disposto in via sperimentale dalla citata DCR 163-17101;

DATO ATTO che la deroga concessa con la presente ordinanza non può in alcun modo derogare alle norme di sicurezza e alle sospensioni obbligatorie disposte dalla Regione in caso di elevato pericolo di incendio;

ACQUISITO il parere degli Uffici comunali preposti in merito alle necessità di gestione del territorio

VISTI: - il D. Lgs 18/08/2000, n. 267, e nello specifico l'art. 50 che dispone le competenze del sindaco;

- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (T.U. Ambiente) e ss.mm.ii.;
- la DGR Piemonte 20/09/2011, n. 8/R, Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 - la Legge Regionale 04 ottobre 2018, n.15 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 22 gennaio 2019, n.1 e ss.mm.ii.;
- la DGR n. 26-3694 del 6 agosto 2021, recante "Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria nel Bacino Padano, di cui alla d.g.r. 5 giugno 2017, n. 22-5139;

ORDINA

La deroga al divieto di abbruciamento del materiale vegetale attualmente, in adesione alla sperimentazione emanata dalla Regione Piemonte con DCR 163-17101 del 21/07/2026 permettendo la combustione, sul luogo di produzione, dei soli residui colturali legati alla raccolta di piccoli frutti e castagne **per i periodi dal 15 settembre 2026 al 30 settembre 2026 e dal 1 aprile 2027 al 15 aprile 2027** nel rispetto di tutte le indicazioni diramate mediante specifico bollettino dall'ARPA Piemonte e secondo quanto stabilito dal regolamento di polizia rurale del comune di Peveragno (CN).

In conformità all'articolo 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, e resi noti dal Comune con apposita pubblicazione all'albo pretorio informatico, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I Comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare

la combustione del materiale di cui alla presente ordinanza in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10).

AVVERTE

Che l'inosservanza delle disposizioni previste da ogni punto della presente ordinanza, fatte salve le responsabilità di ordine penale e civile derivanti dalle eventuali conseguenze causate dal mancato rispetto del presente atto, qualora non sanzionate dalla vigente normativa o da specifiche norme regolamentari, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7/bis, comma 1 bis, del D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e smi.

INDIVIDUA

Ai sensi della Legge 241/1990 quale Responsabile del procedimento l'Ispettore Capo Dao Ornella, presso il cui ufficio sono depositati gli atti del presente provvedimento, disponibili presso il Comune di Peveragno – Piazza P-. Toselli n. 15.

DISPONE

Di dare notizia del presente provvedimento al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio Informatico e mediante avviso sulla pagina istituzionale del sito internet del Comune di Peveragno. Ai sensi dell'art. 3, u.c. della Legge 241/90, contro il presente atto può essere presentato ricorso, al TAR competente, ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o, alternativamente, al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Peveragno, lì 15/09/2026

IL SINDACO

Enzo Tassone *

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

RELATA DI NOTIFICA

L'anno duemila addì del mese di, in Peveragno, vian°.....
Il sottoscritto messo certifica di aver notificato il presente atto destinato a
consegnandone copia a mani di nella sua qualità di

Il Ricevente **Il Messo notificatore**